

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE DENOMINATA "69°SQUADRONE"
(costituita a sensi della Legge 7 dicembre 2000 n°383)

DENOMINAZIONE

Articolo 1

Si costituisce autonomamente tra gli appassionati del volo simulato un' Associazione denominata "69°SQUADRONE ", che nei successivi articoli verrà denominata "69°sq".

SEDE e DURATA

Articolo 2

La sede legale della 69°sq e' Pistoia via F.Rosselli 1,b

L'Associazione potrà aprire sedi secondarie sull'intero territorio nazionale nonché all'estero.

L'Associazione si esprime principalmente attraverso il sito www.69squadrone.it per la sua particolare peculiarità di avere iscritti sparsi su tutto il territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è di 5 anni. Dopo la scadenza, l'Associazione s'intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che si provveda a deliberarne il suo scioglimento.

OGGETTO

Articolo 3

La 69°sq non ha fini di lucro e si caratterizza per l'indipendenza da influenze ed ingerenze di tipo ideologico, politico e culturale.

La 69°sq svolge attività di utilità sociale, sportiva, didattica e culturale relativamente al volo simulato, sia negli aspetti teorici di cultura aeronautica, sia sotto il profilo tecnico ed applicativo; opera per la diffusione della conoscenza del volo mediante simulatore e promuove tutte quelle iniziative atte a sviluppare la conoscenza delle tecniche del volo simulato, comprese attività promozionali che concorrono al finanziamento delle attività.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- a) istituire e gestire scuole di volo simulato per diffondere la disciplina aeronautica sportiva del volo simulato a quanti lo desiderano, attraverso l'istruzione e la formazione;
- b) organizzare convegni, corsi e stages;
- c) organizzare, presentare e supportare squadre e rappresentative anche attraverso sponsors;
- d) partecipare e organizzare manifestazioni, gare e competizioni di volo simulato;
- e) acquistare e vendere personal computers ed accessori relativi, software, pubblicazioni, riviste e cartografia;
- f) gestire locali adibiti al ricevimento dei soci, siano essi ad uso esclusivo o in cogestione con altre associazioni;
- g) organizzare riunioni conviviali riservate a soci e simpatizzanti;
- h) federarsi con altri Enti, Organizzazioni o Associazioni aventi scopi affini od analoghi al proprio o prendere accordi volti a perseguire gli scopi predetti
- i) convenzionarsi con Enti Pubblici, Enti Privati o Enti locali.
- j) Istituire e gestire comunità virtuali al fine di riunire in punti di associazione virtuali (WEB Forum e altro) appassionati alle discipline aeronautiche. In questi punti di associazione virtuali, l' iscrizione e' libera, e non comporta appartenenza all' associazione 69°sq , ma e' inteso che il controllo su tali strutture resta in onere a 69°sq e ai suoi rappresentanti.

SOCI

Articolo 4

Sono soci 69°sq

- a) I fondatori;
- b) le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'assemblea;
- c) le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito , a giudizio degli organi direttivi di 69°sq, particolari benemerienze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

Articolo 5

Può far parte dell'Associazione chiunque, cittadino di qualunque nazionalità, ne presenti domanda. Nella domanda, che dovrà essere inoltrata in forma scritta al Presidente dell'Associazione, il candidato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dal presente statuto. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti, all'atto dell'ammissione la prima volta, e successivamente entro il mese di dicembre di ogni anno che varrà per l'anno successivo, al versamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e ad accettare incondizionatamente il Regolamento stilato dal Consiglio Direttivo.

I soci che abbiano un rapporto di dipendenza dall'Associazione, o comunque che siano da questa a qualunque titolo remunerati, non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

Non sono soci 69°sq coloro che, sempre in conformità all'art.5, sono iscritti soltanto alla Comunità WEB.

Questi simpatizzanti comunque potranno fruire di parte dei servizi offerti dal sito WEB (forum, attività online, documentazione etc) nelle modalità decise dal direttivo . L'iscrizione alla comunità sarà provata dall'esistenza, nel database in possesso del Webmaster del sito www.69squadrone.it, dei dati anagrafici completi ed avverrà a domanda non necessariamente da sottoporre all'approvazione degli Organi dell'Associazione. Gli iscritti WEB, in quanto non iscritti all'associazione 69°sq, non saranno tenuti al pagamento di alcuna quota associativa, potranno contribuire in forma volontaria se da loro ritenuto, non potranno partecipare alle assemblee dell'Associazione e, di conseguenza, non avranno diritto di voto o di intervento sulle decisioni prese in sede assembleare. Non potranno chiedere di più di ciò che l'associazione metterà a disposizione.

QUOTE SOCIALI

Articolo 6

Le misure delle quote associative sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; non sono trasmissibili per nessun motivo; danno diritto ad usufruire dei servizi sociali alle tariffe fissate annualmente dal Regolamento Interno dell'Associazione.

I soci che non presentano per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno potranno essere considerati soci anche per l'anno successivo, e tenuti al versamento della quota annuale, salvo che il Consiglio Direttivo non preferisca considerarli soci morosi per gli effetti di cui appresso.

Sono considerati morosi i soci che non abbiano versato la quota sociale di rinnovo entro il 31 dicembre dell'anno in corso. E' facoltà del Consiglio Direttivo riammettere l'associato dopo il versamento della quota sociale.

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 7

Tutti i soci in regola con le quote sociali hanno diritto di usufruire dei vantaggi offerti dalla Associazione, a partecipare alle manifestazioni dell'associazione e comunque all'attività dell'Associazione naturalmente pagando gli eventuali contributi o tariffe previste dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per morosità;
- d) per indegnità.

L'indegnità è sancita dall'assemblea degli associati e deve essere convalidata dal consiglio direttivo.

I soci dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.

Il socio può essere privato dei suoi diritti temporaneamente, per atti disonorevoli, mancanze ai doveri sociali, per aver danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale dell'Associazione o altri gravi motivi di incompatibilità con i fini e il buon nome della Associazione con motivazioni scritte e comprovate.

Il provvedimento disciplinare nei confronti del socio viene adottato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Nei casi più gravi può essere chiesta dal Consiglio Direttivo anche la radiazione da socio per indegnità.

ASSEMBLEA

Articolo 8

Tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative hanno voto deliberativo nelle assemblee e, se persone fisiche, possono rivestire cariche sociali.

I soci si riuniscono in assemblea, ordinaria o straordinaria, che è convocata e delibera ai sensi di legge.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, provvede all'approvazione del Bilancio o Rendiconto annuale, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e da tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per deliberare:

- a) sul Rendiconto annuale e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo;
- b) decide su tutte le altre materie sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge mediante votazione il Collegio dei Revisori di cui al successivo art.13 e dei Probi Viri di cui al successivo art.14;
- e) delibera su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata da non meno di 1/3 dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Con predisposizione di un ordine del giorno, in particolare, delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto Sociale. La modifica dello statuto deve essere approvata dal consiglio direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso depositato nella sede legale nonché sul sito internet dell'Associazione e con invito idoneo ad ogni socio, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima che siano trascorse almeno ventiquattro ore da quella fissata per la prima. L'adunanza dei soci potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi elettronici o informatici che permettano la comunicazione almeno verbale tra i soci e la registrazione di quanto detto.

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega. I Consiglieri non possono essere portatori di delega.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Nelle votazioni palesi a parità di voto, prevale il voto di chi presiede.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede e da due o più membri fino a 5

Il Consiglio direttivo è composto dai tre soci anziani di seguito elencati più due consiglieri

1° Socio anziano Antonello Nardin nato a Monza il 13-08-1967

2° Socio anziano Domenico Rossi nato a Roma il 29-08-1967

3° Socio anziano Luca Villanova nato a Torino il 16-08-1963

Il Consiglio Direttivo può quindi deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea; in particolare:

- a) cura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea;
- b) fissa gli argomenti da trattare in Assemblea;
- c) redige i regolamenti da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- d) formula i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) stabilisce annualmente le quote sociali e le tariffe dei servizi offerti agli associati;
- f) decide in ordine alle spese ed alle locazioni;
- g) delibera circa l'ammissione, la decadenza, la sospensione o la radiazione dei soci;
- h) fa quant'altro ad esso demandato per legge che non sia espressamente riservato all'Assemblea per Statuto o per

disposizioni di Legge.

Per la validità delle riunioni delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità decide il voto di chi presiede.

PRESIDENTE

Articolo 10

Il Presidente dell'Associazione è individuato all'atto costitutivo in Antonello Nardin e ha mandato perenne, in caso di decesso, dimissioni o impossibilità palese a svolgere il mandato si procede all'elezione del nuovo Presidente per mezzo dell'assemblea con votazione a maggioranza. Il presidente così eletto dura in carica 3 anni e può essere rieletto. In caso di vacanza prima della scadenza del triennio, si procede all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, vigila sulla esatta applicazione delle norme statutarie, convoca le Assemblee, convoca e presiede il Consiglio. Il Presidente risponde del suo operato al Consiglio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vice Presidente.

VICEPRESIDENTE

Articolo 11

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni ed in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume la piena rappresentanza con identiche facoltà.

Il Vicepresidente è individuato all'atto costitutivo in Domenico Rossi e ha mandato perenne, in caso di decesso, dimissioni o impossibilità palese a svolgere il mandato si procede all'elezione del nuovo vicepresidente per mezzo dell'assemblea con votazione a maggioranza. Il presidente così eletto dura in carica 3 anni e può essere rieletto. In caso di vacanza prima della scadenza del triennio, si procede all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del triennio.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 12

Il Segretario e Tesoriere collaborano con il Presidente e con il Vicepresidente nella conduzione dell'Associazione. Essi sono consegnatari e tengono aggiornati i libri verbali dell'Assemblea e del Consiglio. Sono nominati dal Consiglio Direttivo di cui possono esserne membri.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 13

Il controllo dell'Associazione è affidato ad un Collegio composto da tre revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono fra loro il Presidente. I revisori possono anche non essere soci, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Verificandosi vacanze prima della scadenza del triennio, subentreranno in ordine i primi dei non eletti nella precedente votazione e rimarranno in carica per la rimanente durata. I revisori assistono al Consiglio Direttivo senza diritto al voto e alle sedute dell'assemblea.

I revisori esaminano i Bilanci o Rendiconti annuali, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità, e presentano la loro relazione con le conclusioni e proposte al Consiglio ed all'Assemblea.

PROBIVIRI

Articolo 14

I probiviri vengono eletti dall'Assemblea in numero di 3 effettivi, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di decidere sui ricorsi proposti dai soci avverso eventuali provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio ed in ogni altra controversia di carattere morale attinente all'attività della Associazione, che dovesse insorgere tra i soci dell'Associazione. Il loro giudizio è inappellabile. Verificandosi vacanze prima della scadenza del triennio, subentreranno in ordine i primi dei non eletti nella precedente votazione e rimarranno in carica per la rimanente durata.

PATRIMONIO

Articolo 15

Il Patrimonio di 69°sq è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dagli altri valori di proprietà di 69°sq e dei mobili ed immobili dei quali 69°sq venisse a qualsiasi titolo in possesso.

ENTRATE

Articolo 16

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle eccedenze del bilancio dell'anno precedente;
- c) dalle eventuali rendite del patrimonio;
- d) dalle eventuali contribuzioni dei soci e degli iscritti WEB;
- e) da eventuali contributi delle Amm/ni Pubbliche;
- f) da eventuali contributi di privati;
- g) da ogni altra eventuale entrata.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17

L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Articolo 18

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'eventuale avanzo di gestione andrà obbligatoriamente investito nelle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 19

In Assemblea, quando si tratti di deliberare:

sullo scioglimento di 69°sq e sulle modifiche d'apportare alle norme dello Statuto;

sul cambiamento della ragione sociale;

sulla devoluzione del patrimonio;

è necessaria una maggioranza pari ad almeno ai quattro quinti dei presenti e il parere positivo del consiglio direttivo.

SCIoglIMENTO

Articolo 20

L'Assemblea che delibera con la maggioranza prevista dall'art. 19, lo scioglimento di 69°sq, deve provvedere alla nomina del liquidatore preferibilmente tra gli associati stabilendone i poteri. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

AFFILIAZIONE ALLA FIVS o altre federazioni Nazionali

Articolo 21

In caso di affiliazione alla FIVS (Federazione Italiana Volo Simulato), o ad altre federazioni nazionali, il consiglio direttivo delibererà di anno in anno se integrare o meno il presente statuto con lo statuto delle su dette federazioni. In ogni caso il presente statuto è prevalente (se non diversamente deliberato dal consiglio direttivo) su ogni altro statuto.

Articolo 22

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia. In particolare le norme del D.Leg.23 luglio 1999 n.242.

CONTROVERSIE

Articolo 23

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pistoia.